

BA Studio Associato Bassi-Avanzini



Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 5 del 30/09/2014

Ai gentili clienti
Loro sedi

Fattura alla pubblica amministrazione

Gentili clienti,

con la presente desideriamo informare che dal 6 Giugno 2014 è divenuto operativo l'obbligo di emettere fattura alla P.A. in modalità esclusivamente elettronica, il cui fondamento normativo risale alla legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007.

Con l'entrata in vigore della legge, non è stato emanato il Decreto del MEF divenuto efficace solo dal 6 Giugno 2014 con la previsione di due scaglioni:

- il primo già entrato in vigore che riguarda i ministeri, Le Agenzie Fiscali, e gli enti di previdenza;
- il secondo che interessa tutti gli altri Enti Pubblici Centrali e locali, entra in vigore il 31 marzo del 2015 come previsto dal D.L. n. 66 del 24 Aprile 2014 convertito dalla legge 89 del 23 Giugno 2014.

In linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale, tutte le imprese e i professionisti che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione devono digitalizzare il processo di emissione della fattura.

I dati delle fatture elettroniche devono essere rappresentati in un file formato **XML** non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possono modificare gli atti, i fatti o i dati in esso rappresentati.

Il file deve essere **sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale**, prima di essere stato trasmesso in uno dei 5 modi previsti dal Sistema di interscambio.

La Piattaforma informatica è gestita dall'Agenzia delle Entrate deputata a ricevere le fatture, controllarne la conformità e inoltrarle alle Amministrazioni destinatarie, con riferimento **all'indice IPA**, archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici.

La fattura prende il nome **di fatturaPA**.

Normalmente esistono degli applicativi gestionali in uso alle Aziende e ai professionisti, ma l'applicativo può essere ottenuto anche tramite software gratuiti disponibili sul Web.

L'Agenzia delle Entrate richiede il codice CIG (codice identificativo di Gara) e il CUP (codice Unico di Progetto) vedere la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18E del 24 giugno u.s.

La fattura Elettronica vincola l'emittente alla conservazione in modalità elettronica.

In proposito giunge il nuovo **Decreto MEF del 17 Giugno u.s. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 Giugno 2014** che ridefinisce:

“le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici, nonché alla loro riproduzione su supporti idonei” .

Le Aziende che operano con l'Ente pubblico sono obbligate a pagare l'imposta di bollo all'Agenzia delle Entrate che verrà corrisposta a consuntivo (penso a fine anno) tramite il canale telematico con un f24. L'invio alla conservazione della fattura, presso l'intermediario o una ditta autorizzata, diventa anch'esso annuale, ed è obbligatorio per la buona conservazione dei dati nel tempo.

Per il momento è mantenuta la conservazione cartacea, per tutte le altre fatture, l'obbligo della conservazione digitale sostitutiva può essere limitato alle sole **fatturePA**, per essere assolto nel rispetto delle regole tecniche emanate.

In materia di conservazione è stato pubblicato, il 12 marzo 2014 nella Gazzetta n. 59, S.O. N. 20, che autorizza gli operatori economici ad avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica.

Tuttavia restano inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Lavoro Autonomo Occasionale : regime fiscale dei compensi delle spese e dei rimborsi

Per non appesantire la propria struttura diversi sono i profili di interesse legati alla forma di collaborazione occasionale.

Il tema è scarsamente trattato sia a livello di prassi che di giurisprudenza, pertanto cercheremo di esaminare e ordinare le poche norme tributarie dedicate al tema in questione.

I redditi di lavoro occasionale si inquadrano nella categoria dei “redditi diversi” disciplinati dall'Artt. 67 comma 1, lett. I) e 71 comma 2 del TUIR.

Ai sensi di tale ultima disposizione **il reddito imponibile da lavoro autonomo occasionale si ottiene dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione. (Principio di cassa ibrido)**

Le spese sostenute sono deducibili nell'anno in cui il reddito è dichiarato anche se pagate nel periodo di imposta precedente, in base al principio di correlazione con i compensi circolare **Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2013 n. 49/E**. Esempio di costo deducibile: riviste, libri, supporti informatici, ecc. solo nel caso che tali costi abbiano partecipato alla produzione del reddito senza i quali il reddito non sarebbe stato

prodotto, “costi inerenti”. Il costo non può superare l’importo dei ricavi.

I compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto. La disciplina varia a seconda delle seguenti casistiche:

1) compensi corrisposti a lavoratore autonomo occasionale residente, da committente residente.

Ritenuta acconto 20% sul compenso percepito al netto del contributo previdenziale a carico del prestatore pari a 1/3. Entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione del compenso il committente versa la ritenuta e l’Inps con F24. A fine anno verrà rilasciata la certificazione di quanto pagato.

2) compensi corrisposti a lavoratore autonomo occasionale non residente da committente residente.

Come previsto dalla circolare n. 69/E del 21/03/2003 le imposte sul reddito prodotto nel territorio dello Stato sono pagate in Italia con la ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ritenuta secca) del 30%. Sono esclusi dalla tassazione i compensi per lavori effettuati all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Se esiste una convenzione bilaterale il prestatore dovrà richiedere al committente residente la non applicazione della ritenuta d’acconto. In caso di applicazione della ritenuta il soggetto potrà richiedere il rimborso nel proprio Stato. La Ritenuta d’acconto è applicata solo se l’importo complessivo del compenso supera i 25,82 €.

3) compensi corrisposti a lavoratore autonomo occasionale residente, per prestazioni svolte all’estero.

Le prestazioni occasionali svolte dal lavoratore autonomo residente, fuori dal territorio nazionale in favore di una società estera, non soggetto passivo nello stato Italiano, sono tassate in Italia nel quadro RL a meno che non siano state firmate convenzioni con lo Stato Estero.

4) spese di vitto e alloggio.

Devono essere intestati al committente in quanto trattasi di costo sostenuto in nome e per conto del committente, costituendo per il lavoratore autonomo solo un’anticipazione di spese. Tali costi costituiscono **una partita di giro**. I documenti devono essere allegati in originale alla nota di debito e non possono essere detratti dal prestatore. Se l’importo di rimborso spese è superiore a € 77,47 è obbligatorio apporre una marca da bollo di 2 €. Se non rimborsate dal committente le spese sono deducibili dal reddito. Se i rimborsi sono forfetariamente pagati al prestatore come compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto.

5) franchigia reddituale.

Per quanto concerne il trattamento previdenziale del lavoratore autonomo occasionale l’Inps ha dichiarato che l’imponibile previdenziale è previsto per le prestazioni superiori a € 5.000,00 di compenso lordo erogato al netto delle spese a carico del committente risultanti dalla fattura e documentate. Le spese deducibili, in ogni caso, non possono essere detratte se non sono strettamente attinenti allo svolgimento dell’attività. Per la Società che sostiene le spese rimborsabili, questi costi sono deducibili per intero anche ai fini Irap.

Marca da Bollo da 2 €

La **marca da bollo su fatture mediche e dei contribuenti minimi 2014 2015** da applicare alle fatture sia cartacee che elettroniche è obbligatoria per **importi superiori a € 77,47** così come stabilito dal DM 24.5.2005.

Il bollo su fatture 2014 2015 va assolto tramite l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio, ed è obbligatoria sia per fatture nazionali che verso Stati

Esteri mediante l'apposizione sul documento del contrassegno autoadesivo rilasciato:

- con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate e acquistabili presso i tabaccai ;
- - mentre per le fatture elettroniche la marca di bollo va assolta "in modo virtuale" mediante versamento con il modello F23 all'Agenzia delle Entrate.
-

Bollo su fatture mediche:

Per le fatture rilasciate da professionisti e medici che lavorano in campo sanitario è obbligatorio il contrassegno telematico, ovvero, l'imposta di bollo da 2,00 euro. Tale obbligo, spetta al soggetto che emette i documenti contabili, poiché il documento se soggetto all'imposta di bollo, lo è sin dall'origine.

La fattura o la ricevuta senza il regolare assolvimento dell'imposta di bollo non è regolare e il cliente può presentare tale documento, entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento, all'ufficio locale delle Entrate, pagando il relativo tributo. In questo modo il cliente sarà esentato da qualsiasi responsabilità, mentre il professionista che ha emesso l'atto irregolare sarà, invece, passibile di sanzione. In tale ipotesi l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto dal professionista in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso professionale.

SANZIONI: Per l'omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione del pagamento di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art.25, D.P.R. n.642/72).

Marca da bollo su fatture minimi:

I soggetti titolari di Partita IVA in regime dei Minimi hanno l'obbligo di apporre la marca da bollo o imposta di bollo pari a 2,00 euro sulle fatture emesse di importo superiore a euro 77,47, così come chiarito nella circolare n.7/E/2008

La marca da bollo va apposta sulla fattura originale che va consegnata al cliente, apponendo il contrassegno adesivo sulla fattura che verrà successivamente archiviata dal cliente. Sulla copia che resta al fornitore va apposta la dicitura "imposta di bollo assolta sul documento originale"

La data della marca non deve essere posteriore a quella della fattura.

Rilascio di copie conformi e duplicati

Il rilascio di copie conformi delle fatture segue il trattamento previsto per l'originale.

Se invece le copie e i duplicati delle fatture, note, distinte ecc vengono effettuati per uso interno dell'azienda o del professionista che ha ricevuto o emesso il documento contabile, sono comunque esenti da bollo. E' comunque necessario che sulle copie dei documenti per uso interno da parte di chi ha emesso la fattura venga apposta la dicitura: "*copia per uso interno amministrativo o contabile*", in caso di riproduzione da parte dell'impresa destinataria, sulla copia, oltre la dicitura sopra indicata dovrà essere apposto anche il timbro di arrivo dell'impresa ricevente. Secondo quanto affermato nella CM 1.8.73, n. 415755, **le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell'originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell'imposta di bollo previsto per la fattura originale.**

Se per qualsiasi ragione, come ad esempio smarrimento, mancata ricezione del documento, ecc, il professionista che ha emesso il documento originale rilascia una "copia conforme" della fattura, si applica, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso trattamento fiscale riservato al documento originale. Pertanto, ad esempio, una copia di fattura per operazione esente da Iva di importo superiore a 77,47 euro deve essere assoggettata a bollo.

Concludendo l'esenzione dell'imposta di bollo opera:

- quando l'IVA è esposta sul documento;
- quando viene riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA;
- per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari);
- per le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
- per le fatture con IVA assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in *reverse charge* (**circolare n.37/E/06**).

Viceversa, sono soggette a imposta di bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a € 77,47 non gravato da IVA, tra le quali possiamo ricordare:

- le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (art. 2, 3, 4 e 5, D.P.R. n.633/72);
- le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito territoriale (art.7 e seguenti, D.P.R. n.633/72); le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la c.d. "dichiarazione d'intento" (art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. n.633/72); in tal senso, si veda la risoluzione n.432734 del 22.7.1975;

- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (art.8-*bis*, D.P.R. n.633/72);
- le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9, Decreto IVA). A tal riguardo, fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (n.290586/78);
- esenti (art.10, D.P.R. n.633/72);
- escluse (art.15, D.P.R. n.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio Minimi.

Per quanto riguarda l'Archiviazione Elettronica e l'invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione lo studio si sta attivando per dare una risposta concreta ai clienti. In Studio verranno fornite le risposte alle varie esigenze dei clienti.

Contratti di affitto

Si ricorda ai gentili clienti, che al fine di poter registrare un contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate, è necessario avere il documento di certificazione energetica.

Tale attestazione rilasciata da un tecnico abilitato deve essere allegata al contratto di affitto e deve sempre essere redatta anteriormente alla data di stipula del contratto.

Non si ritiene obbligatorio produrre l'attestato di certificazione energetica quando:

- viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per un periodo inferiore a 30 giorni all'anno
- viene stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo per immobili di proprietà pubblica.
- viene concesso un edificio in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto.

Nei casi in cui sussista invece l'obbligo, il proprietario dell'unità immobiliare deve consegnare alla controparte copia dichiarata conforme all'originale dell'attestato di certificazione energetica.

Riduzione del canone di affitto

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del DL. N. 133/201 la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono di comune accordo esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente da imposte di bollo e registro.